

STATUTO
CESAR – MONS. CESARE MAZZOLARI – ETS

ART. 1 – Costituzione – denominazione - sede

E' costituita la Fondazione denominata “CESAR – Mons. Cesare Mazzolari – ETS” in forma abbreviata Fondazione “Cesar – ETS” .

La Fondazione ha sede in Concesio.

La Fondazione potrà variare la propria sede, nonché istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici ed ogni altra tipologia di unità locale consentita dalle norme vigenti, la cui organizzazione e il cui funzionamento potranno essere disciplinati da apposito Regolamento.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.

ART. 2 – Scopi e finalità

La Fondazione, ispirando il suo agire ai principi della carità cristiana, opera senza fine di lucro nel campo della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017:

1. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
2. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L.19.8.2016 n. 166 o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
3. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali degli utenti delle attività di interesse generale;
4. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale.

La Fondazione inoltre può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs.117/2017, previa decisione adottata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione:

- la promozione e l'organizzazione di ogni altra iniziativa di aiuto e di informazione sulla situazione delle popolazioni del Sud del Mondo;
- favorire il coordinamento di tutti gli enti italiani e stranieri che siano orientati a promuovere alleanze di cooperazione allo sviluppo;
- la realizzazione e la gestione di attività sociali, culturali ed economiche quali centri di formazione scolastica e professionale, anche finalizzata al reinserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate; borse di studio, di strutture per l'ospitalità e l'assistenza socio-sanitaria a favore delle persone più deboli e bisognose.

Le attività come meglio indicate sopra sono svolte dalla Fondazione prevalentemente a favore di terzi rispetto ai Fondatori promotori, fondatori e sostenitori.

ART. 3 – Attività strumentali ed accessorie connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori di cui al precedente articolo 2, con quella dei Fondatori, Fondatori ad honorem e Sostenitori e di eventuali altri enti

aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e cofinanziamento di progetti specifici.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà inoltre:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- erogare premi e borse di studio;
- svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- svolgere attività di studio e ricerca sulla figura di Mons. Cesare Mazzolari, Vescovo di Rumbek, al fine del riconoscimento e promozione della Sua opera;
- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- stipulare contratti di mantenimento, istituire vincoli di destinazione sui beni, trust;
- svolgere, in via accessoria e strumentale, ogni attività e/o operazione anche finanziaria utile al perseguimento delle finalità istituzionali.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

ART. 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti pubblici e da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incremento del patrimonio;
- da eredità, donazioni e legati;
- da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali.

ART. 5 – Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:

- conferimenti dei Fondatori e dei Sostenitori nelle forme e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali e di promozione sociale.
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio;
- eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- eventuali altri contributi di terzi.

ART. 6 – Membri

Sono membri dell'Ente:

- a) i fondatori;
- b) i fondatori ad honorem;
- c) i sostenitori.

ART. 7 – Fondatori

Sono fondatori le persone fisiche che, alla data del 27 dicembre 2011, erano soci di Cesar Coordinamento Enti Solidali a Rumbek - ONLUS e che risultano tali al momento del verbale di assemblea ordinaria del 23 novembre 2019.

Può divenire successivamente Fondatore ogni persona fisica o ente, che venga cooptato con voto favorevole della maggioranza dei Fondatori presenti alla delibera di ammissione, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- venga presentato da almeno due Fondatori;
- concorra all'incremento del Patrimonio della Fondazione con un importo non inferiore al 5% del patrimonio netto della Fondazione risultante dall'ultimo bilancio approvato e comunque per un importo ritenuto significativo dal Consiglio di Amministrazione;

- per particolari meriti derivanti dall'attività svolta nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione e comunque nell'ambito della solidarietà e dell'impegno sociale.

ART. 8 – Fondatori ad honorem

L'assemblea dei fondatori, su proposta di almeno un Fondatore, con delibera adottata con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può conferire la qualifica di Fondatore ad Honorem a persone fisiche o enti ritenuti straordinariamente meritevoli per l'attività svolta a sostegno dell'ente e/o delle sue iniziative ovvero, più in generale nel campo della solidarietà e cooperazione internazionale.

In considerazione della rilevanza del loro contributo, i Fondatori ad Honorem partecipano, ove invitati e senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori e possono suggerire indirizzi e linee guida dell'attività della Fondazione. L'Assemblea dei Fondatori si riserva la facoltà di scegliere un componente, tra i Fondatori ad honorem, da nominare nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

ART. 9 – Sostenitori

Sono sostenitori le persone fisiche e gli enti che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, mediante conferimento di attività, siano queste volontarie o meno, anche professionale, di particolare rilievo e funzionali al perseguimento dei fini della Fondazione o mediante la donazione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione definisce i requisiti per l'assunzione della qualifica di Sostenitore, le cause di decadenza e le modalità di partecipazione dei sostenitori alla vita dell'Ente e l'eventuale loro suddivisione in categorie in relazione all'attività svolta a favore della Fondazione.

ART. 10 – Esclusione, recesso e decadenza dalla qualifica di Fondatori, Fondatori ad Honorem e Sostenitori

L'assemblea dei Fondatori delibera, con maggioranza dei due terzi dei presenti all'assemblea, l'esclusione di Fondatori, Fondatori ad honorem e Sostenitori, per grave motivo, tra cui, a titolo puramente esemplificativo: inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto; morosità, inadempimento degli impegni presi nei confronti della Fondazione, condotta incompatibile, anche moralmente, con le attività e lo statuto della Fondazione, svolgimento di attività in contrasto con gli scopi della Fondazione, altro ritenuto di particolare gravità dall'Assemblea dei Fondatori.

Nel caso di persone fisiche, inoltre, si ha la decadenza per sopravvenuto decesso. In tal caso la qualità di fondatore, fondatore ad honorem e sostenitore è intrasmissibile agli eredi ed a questi non spetta nemmeno alcun diritto nei confronti dell'Ente e del suo patrimonio.

Nel caso di Enti, la decadenza è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'ente stesso, a qualsiasi titolo avvenuta, o per attivazione di procedure concorsuali e/o liquidatorie. In tutti i casi l'Ente escluso o decaduto non può vantare alcun diritto nei confronti della Fondazione e del suo patrimonio.

L'accertamento delle cause summenzionate è a cura dell'assemblea dei Fondatori.

E' sempre possibile il recesso dalla qualifica di Fondatore, Fondatore ad honorem e sostenitore previo congruo preavviso, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

La perdita della qualifica di Fondatore, Fondatore ad honorem e sostenitore comporta la decadenza da ogni carica ricoperta nella Fondazione e nessun diritto può essere vantato nei confronti della Fondazione e del suo patrimonio.

ART. 11 – Organi

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- l'Assemblea dei Fondatori
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio dei Fondatori ad honorem, quando costituito;
- l'Organo di controllo.

ART. 12 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio e può nominare delegati e procuratori, determinandone le attribuzioni.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Fondatori tra i propri membri.

Il Presidente mantiene l'incarico per cinque anni e può essere rieletto.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori, il collegio dei Fondatori ad honorem ed il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente propone le persone da nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori, del collegio dei Fondatori ad honorem e del Consiglio di Amministrazione e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quando occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo prima possibile a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, con gli stessi poteri e relative limitazioni, ne fa le veci il Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente può nominare un Segretario determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico, eventuale retribuzione ed eventuali altri collaboratori.

Salvo diverse direttive del Presidente, il Segretario ha l'incarico di collaborare:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei fondatori, del Consiglio dei Fondatori ad honorem e del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione, redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile, in collaborazione con il Presidente, del buon andamento dell'amministrazione.

ART. 13 – Assemblea dei Fondatori

L'assemblea dei Fondatori è formata dai Fondatori. Alla medesima possono partecipare, se invitati, i Fondatori ad honorem senza diritto di voto.

All'assemblea dei Fondatori compete:

- modificare lo Statuto, su proposta del Presidente;
- approvare i regolamenti, gli orientamenti programmatici, il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- procedere alla nomina del Presidente;
- procedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente nominato, dei propri membri, nonché dell'Organo di controllo, determinando, ove si ritenesse necessario, l'indennità;
- attribuire la qualifica di Fondatore o Fondatore ad honorem;
- garantire la coerenza dell'azione degli organi esecutivi con le finalità statutarie;
- deliberare sugli argomenti e sugli atti che gli siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

ART. 14 – Convocazione e riunioni dell'assemblea dei Fondatori

L'assemblea dei Fondatori, convocata dal Presidente con l'invio, con lettera, mail o altro mezzo utile, dell'ordine del giorno, si riunisce, di norma, in seduta ordinaria una volta all'anno e straordinariamente ogni volta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.

Le convocazioni straordinarie devono essere fatte con preavviso di dieci giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Le adunanze dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei membri che la compongono e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le adunanze sono valide anche con i Fondatori presenti in luoghi diversi e tramite collegamento audio e/o video. In tal caso la sede dell'adunanza sarà ove è presente il Presidente.

Ciascun membro in caso di impossibilità ad intervenire, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun membro non possono essere conferite più di due deleghe.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve eventuali diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente Statuto.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le decisioni in ordine allo scioglimento della Fondazione devono in ogni caso essere adottate con la maggioranza di quattro quinti dei membri.

ART. 15 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero variabile da cinque a sette membri, compreso il Presidente, nominati dall'assemblea dei Fondatori su proposta del Presidente della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione mantengono l'incarico per cinque anni e possono essere rieletti.

La cessazione dall'incarico di membro dell'Assemblea dei Fondatori o la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, comporta automaticamente la decadenza da membro del Consiglio di Amministrazione.

Qualora, durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti: se il numero dei componenti mancanti è inferiore al cinquanta per cento dei membri, il Consiglio stesso provvede a cooptare i membri mancanti scegliendoli tra i Fondatori, questi rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio; se il numero dei componenti mancanti è superiore al 50%, decade l'intero Consiglio di Amministrazione, con necessità di nomina dell'intero nuovo Consiglio a cura dell'Assemblea dei fondatori.

L'incarico di consigliere è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico. Le riunioni e le deliberazioni sono valide se partecipa alla riunione almeno la metà più uno dei consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni possono svolgersi anche con i consiglieri dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede.

ART. 16 – Compiti e poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione, anche straordinaria, del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, con la sola esclusione di quelli riservati dalla legge e dallo statuto ad altri organi. Sovrintende all'attività della Fondazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea dei Fondatori.

Provvede a sottoporre all'Assemblea una relazione programmatica delle attività da svolgere con relativo bilancio preventivo.

Provvede, inoltre a redigere il bilancio consuntivo con relativa relazione delle attività svolte da sottoporre all'Assemblea.

Può costituire organi, anche collegiali, consultivi e di lavoro; nominare, salvo ratifica dell'Assemblea dei fondatori, componenti del Consiglio a copertura di incarichi eventualmente vacanti.

Può delegare al Presidente o ad altro componente del Consiglio i poteri relativi allo svolgimento di tutte le attività necessarie, senza eccezione alcuna, per gestire i rapporti con istituti di credito e società di gestione del risparmio allo scopo di assicurare una oculata gestione delle risorse.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 17 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, in forma monocratica, è scelto dall'Assemblea dei fondatori, fra i soggetti aventi i requisiti per lo svolgimento della funzione di sindaco di società per azioni e dura in carica sino alla approvazione del bilancio del quinto anno successivo a quello in cui è stato nominato. Esso è rieleggibile.

L'Organo di controllo – al quale è affidata di regola anche la funzione di revisione legale dei conti, ove per due esercizi consecutivi risultassero superati due dei limiti previsti dall'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 - svolge i compiti previsti all'articolo 30 del D. Lgs. 3/7/2017, n. 117 e le altre funzioni ad esso affidate dalla legge, e gode delle prerogative legalmente assicurate alla funzione.

ART. 18 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre alla approvazione all'Assemblea dei Fondatori.

ART. 19 – Divieto di distribuzione degli utili

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, possono essere utilizzati solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

L'ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività quest'ultime strumentali, accessorie e connesse di cui all'art. 4, ovvero per l'aumento del patrimonio.

Art. 20 - Attività di volontariato

La Fondazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 3/7/2017, n. 117, può avvalersi, per l'esercizio delle proprie attività istituzionali, dell'attività lavorativa prestata da volontari.

Il lavoro prestato dai volontari è libero e gratuito, salvo per quel che riguarda eventuali rimborsi di spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti ammessi dalle vigenti leggi, secondo apposita policy generale, che la Fondazione avrà cura di determinare in via preventiva e generale.

I volontari sono assicurati contro il rischio di infortuni e di malattie professionali secondo la disciplina vigente; la Fondazione provvede inoltre all'accensione ed al mantenimento di una idonea copertura assicurativa contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, compresi altri volontari.

ART. 21 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa ammessa dalla legge o prevista dal presente Statuto, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei fondatori con la maggioranza di quattro quinti dei membri della stessa e previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità identiche o simili a quella di cui all'articolo 2 o comunque a finalità civiche, utilitaristiche o di utilità sociale ad esse comparabili.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui, se imposte dalla legge.

La Fondazione, a seguito di parere favorevole dell'Autorità preposta al controllo, può, con delibera dell'Assemblea dei fondatori, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri Enti del Terzo Settore che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

ART. 22 – Soluzione delle controversie

Ogni controversia che nasca o sia connessa con la stipulazione, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inesecuzione del presente atto o dei regolamenti o altro motivo connesso dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione in base al Regolamento di mediazione dell'Organismo scelto. La sede della mediazione sarà Brescia.

Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta alla decisione di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia. Se l'arbitro dovesse essere sostituito per qualsiasi ragione, il nuovo arbitro sarà nominato nello stesso modo. La sede dell'arbitrato sarà a Brescia. L'arbitro avrà ogni più ampio potere di regolare la procedura e di raccogliere le prove necessarie

per decidere la controversia a lui sottoposta. L'arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto, tenendo conto del presente statuto, dei regolamenti. L'arbitro renderà la sua decisione per iscritto e dovrà motivarla.

ART. 23 – Norme transitorie

L'acronimo ETS acquisirà piena efficacia (integrando automaticamente la denominazione) solo a seguito della iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e successivamente al decorso dei termini di cui all'art. 104, comma II del Codice del Terzo Settore.

Sino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali (che, ai sensi dell'art. 104, comma II del Codice del Terzo Settore, diverranno efficaci solo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione Europea avrà autorizzato le misure sottoposte al suo vaglio e, in ogni caso, sarà entrato in funzione il Registro Unico), la Fondazione continuerà a qualificarsi come ONLUS utilizzando nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS, previsti dal D. Lgs. n. 460/1997.

Le nuove regole statutarie, laddove incompatibili con la disciplina delle "ONLUS", entrano in vigore a seguito della decorrenza dei termini di cui all'art. 104, comma II del Codice del Terzo Settore.

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione della Fondazione nel Registro medesimo.

Antecedentemente al decorso dei termini indicati dall'art. 104, comma II del Codice del Terzo Settore, è fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle direttamente connesse, secondo la definizione e nei limiti indicati D.Lgs. n. 460/1997.

In caso di estinzione della Fondazione antecedentemente al decorso dei termini di cui all'art. 104, comma II del Codice del Terzo Settore, il patrimonio sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altre ONLUS indicate dal Consiglio di Amministrazione che abbiano finalità analoghe a quelle della Fondazione.

ART. 24 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di Fondazioni di diritto privato e di Enti del Terzo Settore.